

n. P.U. 8-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato, dott. Roberto Cordio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex art. 74 ss. CCI, iscritto al n. 8-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “*concordato minore*” ad istanza di:

SCUDERI EMANUELA ANNITA, nata a Catania il 15.10.1981 (Cod. Fisc. SCDMLN81R55C351G), residente in San Giovanni La Punta alla Via Roma n. 82, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Luca Barbera;

esaminata la relazione particolareggiata redatta dall’O.C.C. costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona della professionista nominata, dott.ssa Letizia Guzzardi;

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 20/1/2025 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

rilevato che il decreto di apertura e la relazione principale sono stati comunicati a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire dichiarazioni di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

vista la relazione depositata dal Commissario Giudiziale nominato ex art. 78 comma 2 bis D.Lgs. n. 14/2019, con la quale si afferma che appare accertato l’intervenuto raggiungimento della maggioranza sia in termini percentuali dei consensi raggiunti (pari al 99,98% dei creditori, escludendo l’adesione della Fire S.p.A., procuratrice di IBLA s.r.l., in relazione al credito ipotecario per il quale si prevede l’integrale soddisfacimento) che in termini di maggioranza per teste, ai sensi dell’art. 79 co. 1 del CCII, posto che un unico creditore (Fire S.p.A. procuratrice di IBLA srl) è titolare di crediti complessivamente superiori alla maggioranza dei crediti ammessi al voto (72,86%, escludendo il credito ipotecario) e che – parimenti – è stata raggiunta la maggioranza in tutte le classi previste; rilevato che la proposta dell’istante prevede la prosecuzione dell’attività professionale così come previsto dell’art. 74 co. 1 del D. Lgs. 14/2019;

rilevato che l’ammontare dei debiti dell’istante (come emerge dalla relazione dell’O.C.C.) è di complessivi € 274.490,03, così rappresentato



CREDITORE	TIPO DEBITO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	TOTALE
FIRE SPA- IBLA SRL	IPOTECARIO	30.000,00		30.000,00
AVV. AGOSTINELLI	PRIVILEGIO	761,28		761,28
REGIONE SICILIANA	PRIVILEGIO	503,07		503,07
COMUNE S.G. LA PUNTA	PRIVILEGIO	80,00		80,00
REGIONE SICILIANA	CHIROGRAFO		70,53	70,53
FIRE S.P.A.-IBLA SRL	CHIROGRAFO		192.500,00	192.500,00
FIRE S.P.A.- IBLA SRL	CHIROGRAFO		7.504,35	7.504,35
IFIS	CHIROGRAFO		43.071,70	43.071,70
TOTALE		31.344,35	243.146,58	274.490,93

Oltre alle seguenti spese in prededuzione: € 400,00 per spese di procedura- contributo unificato e imposta di registro sul decreto di omologa; € 2.288,21 per saldo del compenso dell'OCC, al netto degli acconti già ricevuti; € 5.300,00 per spese e compensi previsti per il Commissario Giudiziale;

ritenuto che non è stata inserita nella proposta di concordato la posizione debitoria discendente dal mutuo fondiario contratto il 16/3/2007 con il Banco di Sicilia, oggi BPER, per l'acquisto dell'immobile sito in San Giovanni La Punta n. 82, adibito ad abitazione principale e a studio professionale il cui pagamento è in regolare ammortamento posto che la debitrice ha chiesto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 75 comma 2 bis, con l'attestazione di convenienza di tale proposta per i creditori diversi da quello fondiario, da parte dell'O.C.C. (cfr. punto 10 della relazione);

rilevato che il nucleo familiare dell'istante (composto da 4 persone) è titolare di entrate mensili nette (per il 2024) di € 3.080,00, per complessivi euro 40.051,47 annui, derivanti, in parte, dall'attività di lavoratore autonomo della ricorrente nonché dal reddito da pensione del padre Scuderi Vincenzo e dal reddito d'impresa della madre, Strano Agata mentre la spesa media mensile del nucleo familiare ammonta ad € 2.558,00, ivi compresa la spesa per la rata del mutuo BPER (come detto non rientrante nel piano concordatario stante la regolarità dei pagamenti). come verificato e attestato dall'OCC;

rilevato che la proponente risulta titolare di un unico immobile (ove risiede il nucleo familiare), sito in San Giovanni la Punta, Via Roma n. 82, in catasto al foglio 7, particella 50 sub. 4 già posto in vendita all'incanto con base asta pari ad € 50.203,12 con offerta minima valida pari ad € 37.652,34 (importo che verosimilmente non consentirebbe l'integrale soddisfazione del creditore fondiario con l'effetto che tutti gli altri creditori rimarrebbero totalmente insoddisfatti) nonché di due beni mobili registrati privi di apprezzabile valore di mercato;

rilevato che, per come accertato dall'OCC, la proponente non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di concordato minore prevede il pagamento ai creditori della somma di € 45.011,51 (in rate mensili di € 400,00 per anni 10 ed un acconto di € 5.000,00, da corrispondere, entro 20 giorni dall'omologa, in favore del creditore ipotecario IBLA – Fire) con le seguenti percentuali di soddisfacimento dei crediti:

€ 30.000,00 al creditore ipotecario di secondo grado con percentuale di soddisfacimento del 100%



€ 672,18 ai creditori privilegiati, con una falcidia del 50%;

€ 14.338,35 ai creditori chirografari con una falcidia del 94,102%.

oltre al pagamento integrale delle spese prededucibili, da liquidare successivamente;

ritenuto che la proposta concordataria prevede le seguenti modalità di pagamento:

- 1) crediti prededucibili;
- 2) creditore ipotecario IBLA – Fire: pagamento integrale di € 30.000,00 mediante un acconto di € 5.000,00 entro 20 giorni dalla omologa e la restante parte pari ad € 25.000,00 in rate mensili per tutta la durata del piano dei pagamenti (dieci anni);
- 3) pagamento dei creditori privilegiati, proporzionalmente alla misura percentuale del rispettivo credito e sino a integrale soddisfacimento del credito nella misura falcidiata;
- 4) pagamento dei creditori chirografari, proporzionalmente alla misura percentuale del rispettivo credito e sino a integrale soddisfacimento del credito nella misura falcidiata;

rilevato che il Commissario giudiziale ha attestato il raggiungimento delle maggioranze di legge e che non sono state sollevate osservazioni tenuto conto che la dichiarazione resa dal Comune di San Giovanni La Punta (integrante la mera istanza di insinuazione al passivo) non può essere intesa come manifestazione di voto contrario (peraltro, non rilevante, come attestato dal commissario in quanto il credito privilegiato del Comune di San Giovanni La Punta rappresenta lo 0,02% del totale dei crediti ed il 33,33% dei crediti della classe privilegiata, sicchè, in ogni caso, sarebbe stata raggiunta la maggioranza dei voti richiesta dall'art. 79 CCII.)

rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa;

rilevato che, in conformità al disposto dell'art. 78 comma 2-bis D.Lgs. n. 14/2019 è stato nominato il commissario giudiziale l'avv. Alessia Santomauro perché svolga, le funzioni dell'OCC procedendo ai pagamenti previsti in favore dei creditori con cadenza semestrale; visto l'art. 80 CCII,

P. Q. M.
OMOLOGA

il concordato minore proposto da Scuderi Emanuela Annita, nata a Catania il 15.10.1981 (Cod. Fisc. SCDMLN81R55C351G)

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore, all'OCC e al commissario giudiziale, affinché quest'ultimo provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

la trascrizione della presente sentenza a cura del commissario, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;



che il commissario vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
che la debitrice provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del commissario sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
che il commissario riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale e provvederà, altresì, ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

DICHIARA

chiusa la procedura.
Si comunichi.
Catania, 28/2/2025

Il Giudice
Dott. Roberto Cordio

